

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 332

22° anno

27 dicembre 1979

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ Regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo 1
 - ★ Regolamento (CEE) n. 2895/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura di preferenze tariffarie sotto forma di sospensione dei dazi doganali per taluni manufatti di iuta originari dell'India, della Thailandia e del Bangladesh, e per taluni manufatti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka 78

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2894/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una aliquota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il

1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare);

considerando tuttavia che, per i prodotti tessili di cotone contemplati dall'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone, l'offerta in causa prevedeva la concessione delle preferenze, sotto forma di massimali in franchigia doganale calcolati normalmente secondo la formula indicata nel precedente considerando, ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate firmatari dell'accordo a lungo termine o che avrebbero eventualmente assunto nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di questo accordo, per la durata dello stesso; che quest'ultimo scadeva il 30 settembre 1973 e che la sua validità è stata prorogata sino al 31 dicembre 1973; che a titolo transitorio per gli anni 1974—1976 è stato ritenuto che i paesi interessati prenderanno, tanto per i prodotti tessili di cotone quanto per i prodotti tessili assimilati, le misure atte a garantire l'osservanza di obiettivi equivalenti in attesa dell'applicazione dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili (AMF) ⁽⁴⁾; che, inoltre, è stata prudentemente ampliata per gli anni 1977—1979 l'ammissibilità al beneficio del sistema; che l'AMF scadeva il 31 dicembre 1977 e che la Comunità ha partecipato ai negoziati per il suo rinnovo e ne ha accettato la proroga, fatte salve le condizioni e le modalità espresse in un protocollo al quale sono state allegate le conclusioni adottate dal comitato dei tessili il 14 dicembre 1977; che, nel quadro del suddetto accordo sul commercio internazionale dei tessili, tra la Comunità e taluni paesi e territori fornitori beneficiari delle preferenze generalizzate sono stati

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 30. 4. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 309 del 10. 12. 1979, pag. 57.

⁽³⁾ GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 30. 4. 1974, pag. 1.

negoziati accordi bilaterali che coprono gli scambi tessili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 dicembre 1982 ; che, ai sensi di detti accordi, questi paesi e territori hanno accettato una limitazione quantitativa delle rispettive esportazioni di taluni prodotti tessili verso la Comunità durante il periodo in parola ; che di conseguenza è opportuno riservare, per i prodotti contemplati dall'AMF, il beneficio delle preferenze nel settore dei tessili ai prodotti originari dei paesi e territori suddetti e di quelli che assumeranno nei confronti della Comunità impegni analoghi ; che, considerato il carattere particolare che può rivestire il commercio dei prodotti in oggetto, sembra opportuno stabilirne i volumi delle importazioni preferenziali in tonnellate, in pezzi o in paia, secondo una ripartizione dei prodotti in categorie e nel contempo di una percentuale variabile, per ciascuna di queste categorie, delle importazioni complessive nella Comunità nel 1977 ; che, per garantire a ciascuno dei suddetti paesi e territori l'accesso ai volumi preferenziali, occorre prevedere, per ciascuna categoria di prodotti, massimali tariffari distinti per beneficiario, a seconda dei casi, ripartiti o meno tra gli Stati membri ; che, per i prodotti non contemplati dall'AMF, sembra possibile concedere il beneficio delle preferenze ai paesi e territori normalmente beneficiari negli altri settori industriali ;

considerando che l'offerta in questione è corredata di una clausola a norma della quale l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nell'ambito dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur avendo carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, tenutasi a Parigi nei giorni 19—21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1980, pur adeguando tali preferenze per tenere soprattutto conto tanto del rinnovo dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili e delle condizioni e modalità che la Comunità ha posto nell'accettazione del rinnovo suddetto, quanto dei risultati degli accordi bilaterali negoziati nel quadro di detto accordo tra la Comunità e taluni paesi e territori fornitori ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione ⁽¹⁾, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che per il settore dei tessili è stato possibile far fronte, dal 1974 al 1977, alla complessità dei fattori di cui tener conto, nonché all'obiettivo del predetto miglioramento del regime delle preferenze, soltanto grazie al ricorso a successive maggiorazioni forfetarie dell'ordine del 50 % e, in seguito, per tre volte del 5 % dei massimali istituiti per il 1973 ; che, vista la situazione nel settore interessato, non è stato possibile prevedere un nuovo miglioramento del regime per il primo e secondo semestre del 1978, il che ha stabilizzato i massimali relativi a ciascuno dei suddetti semestri al 50 % di quelli aperti nel 1977 ; che a decorrere dal 1980 è possibile introdurre un notevole miglioramento del regime, sempre che la Comunità accetti il rinnovo dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili alle condizioni di cui sopra e la conclusione di accordi bilaterali con taluni paesi e territori fornitori ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in questi ultimi anni, il notevole miglioramento suddetto può essere realizzato soltanto adoperandosi per mantenere la sua compatibilità con il grado di sensibilità del settore comunitario interessato e per garantire una ripartizione più equilibrata e più equa dei vantaggi concessi ai paesi ed ai territori beneficiari ;

considerando che, in funzione di questi elementi di valutazione :

I. per i prodotti contemplati dall'AMF :

- sembra opportuno applicare una certa percentuale uniforme ai dati relativi alle importazioni totali per categoria di prodotti, realizzate dai beneficiari nel 1977 nella Comunità, per determinare il volume preferenziale a dazio nullo spettante a questi ultimi.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Questa percentuale si ricava dall'applicazione di una formula in cui, per ogni beneficiario, sono combinati i seguenti tre elementi :

- grado di competitività a livello mondiale (espresso in percentuale delle sue esportazioni a livello mondiale rispetto alle esportazioni totali dei beneficiari) ;
- grado di competitività a livello della Comunità (espresso in percentuale delle importazioni del beneficiario nella CEE rispetto alle importazioni totali dei beneficiari) ;
- grado di sviluppo (espresso dal suo prodotto nazionale lordo per abitante — PNL/a).

Moltiplicando il grado di sviluppo per il grado di competitività a livello mondiale, oppure per il grado di competitività a livello CEE, si ottengono due serie di risultati utilizzati come classificazioni.

Il volume assegnato a ogni beneficiario, espresso in percentuale del totale delle importazioni nella Comunità realizzate per ogni categoria di prodotti nel 1977, secondo le due classificazioni, risulta rispettivamente il seguente :

- nel primo caso (PNL/a moltiplicato per la percentuale delle esportazioni mondiali) per un risultato :
 - superiore a 20 000 : 2 %,
 - da 3 000 incluso a 20 000 incluso : 9 %,
 - da 500 incluso a 3 000 escluso : 35 %,
 - inferiore a 500 : 65 % ;
- nel secondo caso (PNL/a moltiplicato per la percentuale delle importazioni nella Comunità), per un risultato :
 - superiore a 20 000 : 2 %,
 - da 10 000 incluso a 20 000 incluso : 9 %,
 - da 5 000 incluso a 10 000 escluso : 15 %,
 - da 1 000 incluso a 5 000 escluso : 35 %,
 - inferiore a 1 000 : 65 %.

Di queste due classificazioni, viene applicata la più favorevole a vantaggio di ogni beneficiario interessato.

Per i beneficiari le cui importazioni nella Comunità, per una data categoria di prodotti, sono nulle o trascurabili, e per tener conto delle potenzialità realizzabili in futuro, viene attribuito un volume corrispondente alle seguenti percentuali del totale delle importazioni extracomunitarie della categoria di prodotti in questione per il 1977 :

- 0,01 % per le categorie di prodotti del gruppo I,

- 0,06 % per le categorie di prodotti del gruppo II,
- 0,15 % per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V ;

considerando che sulla base dei criteri succitati occorre concedere a Hong Kong un volume preferenziale corrispondente al 2 % del totale delle importazioni realizzate nella Comunità nel 1977 per ogni categoria di prodotti ; che è altresì opportuno prevedere un regime equivalente per la Cina e la Romania, paesi che finora non erano beneficiari di preferenze nel settore tessile e per i quali è stata riconosciuta l'opportunità di esaminare la loro ammissione al beneficio del sistema caso per caso e valutandone il pro e il contro ;

II. per i prodotti non contemplati dall'AMF :

- gli obiettivi predetti possono essere raggiunti mediante l'istituzione, per ciascuna categoria di prodotti, di massimali tariffari ripartiti o meno tra gli Stati membri (non distinti per beneficiari), di un volume corrispondente, in generale, al 55 % del totale delle importazioni della categoria dei prodotti in oggetto dell'insieme dei beneficiari avvenute nel 1977 nella Comunità ;

considerando che, nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha ribadito che, per i paesi in via di sviluppo meno progrediti, figuranti nell'elenco stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, sarebbe opportuno prevedere a loro favore un trattamento speciale ogniqualvolta ciò si riveli possibile ;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità apra nel 1980 :

- per ciascuna categoria di prodotti contemplati dall'AMF che formano oggetto degli allegati A e B, massimali tariffari comunitari distinti per beneficiario, rispettivamente ripartiti o meno tra gli Stati membri, a dazio nullo, entro il limite dei quantitativi indicati in ciascuna delle colonne 6 degli allegati suddetti, a fianco di ogni paese o territorio di origine ;
- per ciascuna categoria di prodotti non contemplati dall'AMF, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato E, massimali tariffari comunitari a dazio nullo, ripartiti o meno tra gli Stati membri, non distinti per beneficiario, entro il limite dei quantitativi indicati nella colonna 5 dell'allegato C oppure, per ciascuna categoria di prodotti riportati nell'allegato D, di un volume corrispondente, in generale, al 55 % del totale delle importazioni della

categoria di prodotti in oggetto nella Comunità, dell'insieme dei beneficiari, avvenute nel 1977; le imputazioni nel quadro di ciascun massimale inerente ai prodotti degli allegati C e D debbono generalmente essere contenute nel limite di un importo massimo comunitario rispettivamente di 30 e 50 % per i prodotti originari di uno dei paesi e territori predetti;

considerando che è necessario riservare il beneficio di questo regime tariffario preferenziale ai prodotti originari dei paesi o territori considerati e che la nozione di prodotti originari deve essere definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽¹⁾;

considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti degli allegati A e C:

- è necessario garantire tra l'altro l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detti massimali e l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri sino all'esaurimento dei massimali;
- un sistema di utilizzazione di questi massimali, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti massimali, tenendo conto dei principi sopra enunciati;
- le imputazioni effettive sui massimali possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;
- a questo stadio, è opportuno ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei massimali in oggetto tra gli Stati membri; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero nel settore tessile, in particolare all'evoluzione delle importazioni tessili nella Comunità nel corso degli ultimi anni, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro ai massimali comunitari suddetti sono stabilite ai seguenti livelli per l'esercizio contingente considerato:

Repubblica federale di Germania :	28,5,
Benelux :	10,5,
Francia :	18,5,
Italia :	15,0
Danimarca :	3,0,
Irlanda :	1,0,
Regno Unito :	23,5;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

— pur senza pregiudicare la loro natura comunitaria, sembra tuttora possibile prevedere, a questo stadio, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri; che allo stadio attuale, questa ripartizione sembra in generale attuabile secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra; che, nell'ambito delle aliquote nazionali, il ripristino dei dazi doganali normali ha luogo non appena viene raggiunto il livello di ciascuna aliquota;

— il metodo di gestione di questi massimali deve prevedere il ripristino immediato dei dazi doganali non appena verranno raggiunti a livello comunitario i massimali suddetti e, anche per i prodotti dell'allegato C, gli importi massimi comunitari;

considerando che, quanto ai massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati B e D, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti con il ricorso ad un metodo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, sui massimali e, per i prodotti dell'allegato D, anche sugli importi massimi succitati delle importazioni dei prodotti in oggetto a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e scortati da un certificato di origine; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali o importi massimi in parola;

considerando che un nuovo Stato membro, il Regno di Danimarca, importa da diversi anni, in misura relativamente elevata, determinati filati e tessuti di cotone delle voci ex 55.05 e ex 55.09 della tariffa doganale comune e determinati filati e tessuti o fibre tessili sintetiche e spago di sisal delle voci e sottovoci 51.04, 56.05 A, 56.07 A ed ex 59.04 della tariffa doganale comune, in provenienza da alcuni paesi in via di sviluppo, con la conseguenza che ha abbandonato qualsiasi produzione degli articoli in questione; che in via temporanea è opportuno continuare a tener conto di questa particolare situazione e concedere al Regno di Danimarca una maggiorazione della quota, senza limitare l'accesso a quest'ultima da parte dei paesi beneficiari delle preferenze generalizzate;

considerando che le forme di gestione per i prodotti di cui agli allegati A, B, C e D richiedono una collaborazione molto stretta e rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter controllare:

— lo stato di imputazione per quanto riguarda i massimali e gli importi massimi ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere ancora

più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa attuare le opportune misure per ripristinare i dazi doganali in modo generale o particolare non appena viene raggiunto uno dei massimali o degli importi massimi ;

- il grado di esaurimento dei massimali ripartiti ed informarne gli Stati membri ; che in questo contesto, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 1980, i dazi della tariffa doganale comune inerenti ai prodotti di cui agli allegati A, B, C e D sono totalmente sospesi nel quadro dei massimali tariffari comunitari, ripartiti o meno tra gli Stati membri.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori :

- enumerati singolarmente nella colonna 5 degli allegati A e B, o riportati nell'allegato F,
- enumerati nell'allegato E, per i prodotti di cui agli allegati C e D.

Tuttavia, le importazioni che fruiscono già dell'esenzione doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sui massimali tariffari di cui al paragrafo 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Quanto ai tappeti di lana o di peli fini della voce 58.01 della tariffa doganale comune, il certificato d'origine ad essi inerente deve indicare il numero di nodi per metro di catena.

3. I massimali sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Per i prodotti delle voci e sottovoci 51.04, ex 55.05, ex 55.09, 56.05 A, 56.07 A e ex 59.04, e entro il limite

delle quantità determinate da una nota in calce nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1195/79 ⁽¹⁾, le importazioni in Danimarca sono ammesse, in esenzione dai dazi doganali, oltre i volumi stabiliti, per i beneficiari, negli allegati A, B e C del presente regolamento.

SEZIONE I

Disposizioni riguardanti la gestione dei massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati B e D

Articolo 3

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto degli allegati B e D, entro il limite di un massimale comunitario :

- pari al quantitativo stabilito nella colonna 6 dell'allegato B a fianco di ciascun paese o territorio di origine enumerato nella colonna 5 del medesimo allegato ;
- pari, per i prodotti riportati nell'allegato D, al 55 % del totale delle importazioni della categoria di prodotto in oggetto nella Comunità dell'insieme dei beneficiari, nel 1977. In nessun caso tuttavia il massimale che risulta da questo calcolo potrà superare in generale 125 % di quello fissato per il regime preferenziale dell'esercizio 1978.

2. Fatti salvi gli articoli 4 e 5, nel quadro di ciascun massimale inerente ai prodotti dell'allegato D, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori enumerati nell'allegato E devono essere contenute in un importo massimo comunitario che costituisca il 50 % di detto massimale.

Articolo 4

1. Non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali stabiliti o calcolati in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi o territori beneficiari delle preferenze per i prodotti dell'allegato B o dell'insieme dei paesi o territori beneficiari delle preferenze per i prodotti dell'allegato D, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in causa da ciascuno o da tutti i paesi o territori in questione, fino a scadenza del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena gli importi massimi calcolati in forza dell'articolo 3, paragrafo 2, previsti per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1979, pag. 1.

paesi e territori beneficiari delle preferenze per i prodotti dell'allegato D, vengono raggiunti a livello comunitario per uno di questi paesi o territori, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in causa dai paesi o territori in questione, fino a scadenza del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 5

La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure nei confronti di uno di essi alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti la ripartizione e la gestione dei massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati A e C

Articolo 6

1. La totale sospensione dei dazi doganali nel quadro dei massimali tariffari comunitari ripartiti tra gli Stati membri, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguarda le categorie di prodotti che formano oggetto degli allegati A e C, per le quali il volume del massimale è indicato :

- nella colonna 6 dell'allegato A, singolarmente, a fianco di ciascun paese o territorio di origine beneficiario, enumerato nella colonna 5 dello stesso allegato,
- nella colonna 5 dell'allegato C, collettivamente, per l'insieme dei paesi e territori beneficiari, enumerati nell'allegato E.

2. Su ciascuno degli importi dei massimali tariffari inerenti ai prodotti dell'allegato C, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi e territori beneficiari enumerati dell'allegato E, all'importo massimo indicato nella colonna 6 del suddetto allegato C a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti.

Articolo 7

1. I massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati A e C sono ripartiti in aliquote secondo il seguente criterio :

Repubblica federale di Germania :	28,5 %
Benelux :	10,5 %
Francia :	18,5 %
Italia :	15,0 %
Danimarca :	3,0 %
Irlanda :	1,0 %
Regno Unito :	23,5 %.

2. Ciascuno Stato membro determina la propria aliquota applicando ai volumi indicati nella colonna 6 dell'allegato A e nella colonna 5 dell'allegato C la rispettiva percentuale, arrotondando eventualmente il risultato delle operazioni all'unità superiore (chilogrammo, pezzo o paio).

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 9 nell'ambito delle aliquote nazionali, il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali interviene non appena è raggiunto il livello di ciascuna aliquota.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

Articolo 9

La Commissione prende tutti i provvedimenti atti a far rispettare i massimali tariffari comunitari inerenti ai prodotti degli allegati A e C nonché l'importo massimo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Quando le imputazioni a livello comunitario dei prodotti originari :

- di ciascuno o dell'insieme dei paesi e territori enumerati nell'allegato E, oppure
- per i prodotti dell'allegato A, di ciascuno dei paesi o territori enumerati nella colonna 5 dello stesso allegato,

sull'uno o l'altro dei massimali tariffari comunitari raggiungono :

- il massimale di cui alla colonna 6 dell'allegato A,
- il massimale di cui alla colonna 5 dell'allegato C, oppure
- l'importo massimo di cui alla colonna 6 dell'allegato C.

la Commissione comunica senza indugio agli Stati membri la data alla quale, in considerazione di questo fatto, deve essere ripristinato il dazio normale nei confronti del paese o territorio o dei paesi e territori interessati. Questa informazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 10

Le disposizioni relative al ripristino della riscossione dei dazi doganali normali, di cui alle sezioni I e II, non si applicano ai paesi indicati nell'allegato F.

Articolo 11

1. L'effettiva imputazione sulle aliquote nazionali e sui massimali ed importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in oggetto avviene a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di libera pratica e scortati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Una merce può essere imputata su un massimale o su un importo massimo o ammessa al beneficio di un'aliquota nazionale soltanto se il certificato d'origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.
3. Il grado di esaurimento effettivo dei massimali, delle aliquote nazionali e degli importi massimi è determinato a livello comunitario in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2.
4. Qualsiasi modifica all'elenco dei beneficiari, in particolare con l'aggiunta di nuovi paesi o territori, può

comportare un corrispondente adeguamento del volume dei massimali o degli importi massimi comunitari.

Articolo 12

Su richiesta della Commissione, o almeno una volta al mese, gli Stati membri la informano in merito alle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote, sui massimali e sugli importi massimi comunitari.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti tessili AMF che formano oggetto di massimali comunitari ripartiti tra gli Stati membri nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi o territori in via di sviluppo (a) (b)

GRUPPO I

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0011	ex 1	55.05	55.05-13 ; 19 ; 21 ; 25 ; 27 ; 29 ; 48 ; 52 ; 58 ; 92 ; 98	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile India Columbia Argentina Iugoslavia Messico Pakistan Perù Tailandia Malaysia Uruguay Singapore Indonesia Macao Filippine Sri Lanka Guatemala Cina	10 10 10 81 110 102 70 15 10 19 210 27 14 10 10 10 10 10 10 10 10
0012	1a	55.05	55.05-33 ; 35 ; 37 ; 41 ; 45 ; 46 ; 61 ; 65 ; 67 ; 69 ; 72 ; 78	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile India Columbia Argentina Iugoslavia Messico Pakistan Perù Tailandia Malaysia Uruguay Singapore Indonesia Macao Filippine Sri Lanka Guatemala Cina	10 69 12 2 341 2 098 2 039 1 694 177 716 1 279 1 032 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della tariffa doganale comune, la definizione delle merci riveste solo carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri della Nimexe.

(b) L'ammissione al beneficio del regime preferenziale delle merci trasportate per posta è subordinata all'indicazione del codice Nimexe proprio a ciascuna merce.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0021	ex 2	ex 55.09	55.09-01; 02; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 29; 31; 33; 35; 37; 38; 39; 41; 49; 68; 69; 72; 73; 74; 76; 77; 78	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate : — grezzi o imbianchiti	Hong Kong Corea del Sud Romania India Pakistan Brasile Tailandia Malaysia Iugoslavia Singapore Perù Colombia Messico Argentina Filippine Guatemala Uruguay Indonesia Sri Lanka Cina Macao	234 878 31 10 801 9 152 744 2 487 1 251 303 201 808 364 188 107 41 12 12 12 12 241 12
0022	2 a)	ex 55.09	55.09-03; 04; 05; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97	— diversi dai greggi o imbianchiti	Hong Kong Corea del Sud Romania India Messico Tailandia Brasile Colombia Singapore Malaysia Iugoslavia Filippine Pakistan Argentina Guatemala Perù Uruguay Indonesia Sri Lanka Cina Macao	46 12 24 728 608 584 148 383 46 105 21 94 86 37 42 29 12 12 12 12 12

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in 1 000 pezzi)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0040	4	ex 60.04	60.04-19 ; 20 ; 22 ; 23 ; 24 ; 26 ; 41 ; 50 ; 58 ; 71 ; 79 ; 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Hong Kong Corea del Sud Romania India Singapore Macao Iugoslavia Pakistan Filippine Brasile Malaysia Tailandia Sri Lanka Perù Colombia Argentina Messico Indonesia Uruguay Guatemala Cina	337 894 104 4 011 1 160 2 547 557 3 804 3 169 395 1 011 972 78 376 104 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44
0050	5	ex 60.05 A	60.05-01 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 33 ; 36 ; 37 ; 38	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania Macao Singapore Filippine Tailandia Iugoslavia Malaysia Pakistan Perù Sri Lanka India Messico Brasile Argentina Uruguay Indonesia Cina Colombia Guatemala	802 2 460 145 2 872 1 028 2 125 1 033 159 421 181 177 18,12 426 100 27 77 41 18,12 18,12 18,12 18,12

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in 1 000 pezzi)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0060	6	ex 61.01 ex 61.02 B	61.01-62; 64; 66; 72; 74; 76 61.02-66; 68; 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania Macao Singapore Iugoslavia Malaysia Brasile Tailandia Sri Lanka Messico Filippine Colombia India Argentina Uruguay Indonesia Pakistan Cina Guatemala Perù	843 241 33 2 364 744 289 704 151 447 65 869 1 287 204 137 39 65 46 21 37 12,32 12,32
0070	7	ex 60.05 A II ex 61.02 B	60.05-22; 23; 24; 25 61.02-78; 82; 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania India Macao Singapore Tailandia Iugoslavia Filippine Pakistan Malaysia Sri Lanka Brasile Indonesia Messico Guatemala Uruguay Colombia Argentina Perù Cina	383 444 22 6 294 1 016 372 549 128 910 788 261 266 17 39 6 6 6 5,55 5,55 5,55 6

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in 1 000 pezzi)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0301	30 A	ex 61.04	61.04-11; 13; 18	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : Pigiama e camicie da notte, tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania Macao Singapore Iugoslavia Filippine India Argentina Tailandia Brasile Sri Lanka Indonesia Malaysia Pakistan Colombia Messico Uruguay Guatemala Perù Cina	72 172 8 848 24 88 288 36 28 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0302	30 B	ex 61.04	61.04-91; 93; 98	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : Sottovesti tessute, diverse dai pigiama e dalle camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania India Brasile Macao Singapore Tailandia Pakistan Malaysia Iugoslavia Filippine Sri Lanka Messico Uruguay Argentina Guatemala Indonesia Perù Cina Colombia	1 5 3 94 13 20 11 15 8 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione dell.	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0800	80	61.02 A ex 61.04	61.02-01; 03 61.04-01; 09	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :</p> <p>Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini :</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :</p> <p>Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>	<p>Hong Kong Corea del Sud Romania Filippine Singapore India Macao Brasile Tailandia Guatemala Iugoslavia Pakistan Malaysia Colombia Messico Uruguay Argentina Sri Lanka Indonesia Perù Cina</p>	<p>8 7 1 54 4 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</p>
0810	81	ex 61.02 B	61.02-07 ; 22 ; 23 ; 24 ; 85 ; 90 ; 91 ; 92	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :</p> <p>B. altri :</p> <p>Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e vestimenta da casa simili ed altri indumenti esterni, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 e 80, di lana, di cotone o di fibre tessili o artificiali</p>	<p>Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia India Singapore Brasile Macao Filippine Tailandia Pakistan Colombia Indonesia Argentina Malaysia Perù Messico Uruguay Sri Lanka Guatemala Cina</p>	<p>40 75 2 24 63 21 12 48 75 27 15 3 6 2 2 2 1 1 1 1 1 2</p>

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti tessili AMF che formano oggetto di massimali tariffari comunitari ripartiti tra gli Stati membri nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi e territori in via di sviluppo (a) (b)

GRUPPO III

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0340	34	ex 51.04 A	51.04-08	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) : A. Tessuti di fibre tessili sintetiche : Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m di larghezza o più	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia India Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	6 14 6
0381	38 A	ex 60.01 B	60.01-40	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza : B. di fibre tessili sintetiche od artificiali : Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	Hong Kong Corea del Sud Romania Filippine India Brasile Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	4 4

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della tariffa doganale comune, la definizione della designazione delle merci non riveste che carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri della Nimexe.

(b) L'ammissione al beneficio del regime preferenziale delle merci trasportate per posta è subordinata all'indicazione del codice Nimexe proprio a ciascuna merce.

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
0382	38 B	ex 62.02 A	62.02-09	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: A. Tendine	Hong Kong Corea del Sud Romania India Iugoslavia Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1
0420	42	ex 51.01 B	51.01-50; 61; 64; 66; 71; 76; 80	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: B. Filati di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa non torti o torti fino a 250 giri per m o filati semplici non testurizzati di acetato	Hong Kong Corea del Sud Romania India Brasile Argentina Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	12 14 12 300 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0430	43	51.03	51.03-10; 20	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia India Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1
0440	44	ex 51.04 A	51.04-05	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche continue contenenti filati elastomeri	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile Iugoslavia Uruguay India Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1

(1) Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0450	45	ex 51.04 B	51.04-54	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) : B. Tessuti di fibre tessili artificiali : Tessuti di fibre tessili artificiali continue contenenti filati elastomeri	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile Iugoslavia Uruguay India Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1
0470	47	ex 53.06 ex 53.08	53.06-21; 25; 31; 35; 51; 55; 71; 75 53.08-11; 15	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto : Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto : Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto	Hong Kong Corea del Sud Romania Argentina Perù Uruguay Brasile Iugoslavia India Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Cina	2 2 2 14 16 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
0490	49	ex 53.10	53.10-11; 15	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto : Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto	Hong Kong Corea del Sud Romania Perù Colombia India Brasile Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Malaysia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Cina	2 2 2 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0530	53	55.07	55.07-10; 90	Tessuti di cotone a punto di garza	Hong Kong Corea del Sud Romania India Pakistan Brasile Iugoslavia Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0540	54	56.04 B	56.04-21; 23; 28	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura : B. di fibre tessili artificiali : Fibre tessili artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati	Hong Kong Corea del Sud Romania India Brasile Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1
0560	56	56.06	56.06-11; 15	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto : Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami) preparati per la vendita al minuto	Hong Kong Corea del Sud Romania Singapore India Iugoslavia Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	2 2

(1) Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0570	57	56.06	56.06-20	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto : Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile Iugoslavia Uruguay India Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1
0582	58 a	ex 58.01	58.01-ex 01 (oltre a 500 nodi) ; 17 ; 30 ; 80	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	Hong Kong Corea del Sud Romania India Pakistan Iugoslavia Perù Brasile Messico Sri Lanka Filippine Bangladesh Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Uruguay Argentina Guatemala Indonesia Cina	19 19 19 190 2 437 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
0590	59	ex 58.02 ex 59.02 A	58.02-12 ; 17 ; 18 ; 19 ; 30 ; 43 ; 49 ; 90 59.02-01 ; 09	Altri tappeti, anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati : Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati : A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare : Tappeti, tessuti o a maglia, anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati Rivestimenti in feltro per pavimenti	Hong Kong Corea del Sud Romania India Iugoslavia Pakistan Tailandia Perù Filippine Brasile Singapore Sri Lanka Malaysia Messico Macao Colombia Uruguay Argentina Guatemala Indonesia Cina	31 31 31 326 45 46 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
0600	60	58.03	58.03-00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati : Arazzi fatti a mano	Hong Kong Corea del Sud Romania India Colombia Perù Brasile Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Malaysia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Cina	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0620	62	58.06 58.07	58.06-10; 90 58.07-31; 39; 50; 80	Etichette, scudetti e simili, tessuti ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	Hong Kong Corea del Sud Romania India Brasile Pakistan Haiti Macao Tailandia Singapore Iugoslavia Malaysia Colombia Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	- 11 - 112 - - - - - - - - - - - - - - - - 7
		58.08	58.08-10; 90	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		
		58.09	58.09-11; 19; 21; 31; 35; 39; 91; 95; 99	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		
		58.10	58.10-21; 29; 41; 45; 49; 51; 55; 59	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
0630	63	ex 60.01 B 60.06 A	60.01-30 60.06-11; 18	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: B. di fibre tessili sintetiche od artificiali Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: A. Stoffe in pezza: Stoffe a maglia non elastica né gommata, di fibre tessili sintetiche contenenti filati elastomeri Stoffe in pezza a maglia elastica o gommata	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia India Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	2 2

(1) Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0640	64	ex 60.01 B	60.01-51; 55	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza : B. di fibre tessili sintetiche o artificiali : Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pellicine), a maglia non elastica né gommata, in pezza, di fibre tessili sintetiche	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile Iugoslavia India Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	2 2
0650	65	60.01	60.01-01; 10; 62; 64; 65; 68; 72; 74; 75; 78; 81; 89; 92; 94; 96; 97	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza : Stoffe a maglia non elastica né gommata diverse dai manufatti delle categorie 38 A, 63 e 64, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia Uruguay Singapore India Tailandia Brasile Argentina Pakistan Perù Macao Malaysia Colombia Messico Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Cina	18 18

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0660	66	ex 62.01	62.01-10; 20; 81; 85; 93; 95	Coperte : Coperte di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania India Iugoslavia Brasile Perù Messico Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Cina	6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

GRUPPO IV

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0680	68	ex 60.04 A	60.04-02 ; 03 ; 04 ; 06 ; 07 ; 08 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)	Hong Kong Corea del Sud Romania Malaysia Brasile Macao Singapore Filippine Tailandia Iugoslavia India Pakistan Colombia Messico Uruguay Argentina Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	4 2 1 8 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0790	79	61.01 61.02 B	61.01-22; 23 61.02-16; 18	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia India Tailandia Macao Indonesia Brasile Pakistan Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Perù Cina	11 11
0840	84	61.06	61.06-30; 40; 50; 60	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili : esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania India Pakistan Macao Tailandia Colombia Messico Uruguay Indonesia Brasile Iugoslavia Malaysia Singapore Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Perù Cina	2 6 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0850	85	61.07	61.07-30; 40; 90	Cravatte : escluse quelle a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile Iugoslavia Uruguay India Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1
0880	88	61.11	61.11-00	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. : esclusi quelli a maglia	Hong Kong Corea del Sud Romania India Iugoslavia Filippine Pakistan Colombia Haiti Brasile Tailandia Macao Malaysia Singapore Messico Uruguay Argentina Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(1) Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
0890	89	ex 61.05 A	61.05-20	Fazzoletti da naso e da taschino : A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 UCE/kg netto	Hong Kong Corea del Sud Romania India Macao Malaysia Filippine Singapore Brasile Iugoslavia Pakistan Tailandia Colombia Messico Uruguay Argentina Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	(in 1 000 pezzi) 59 59 59 708 354 295 177 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

GRUPPO V

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
0900	90	ex 59.04	59.04-11; 13; 15; 17; 18	Spago, corde e funi, anche intrecciati : Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate	Hong Kong Corea del Sud Romania Singapore Uruguay India Brasile Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Messico Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0920	92	ex 51.04 ex 59.11 A III	 51.04-03; 52 59.11-15	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) : Tessuti gommati diversi da quelli a maglia : A. Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B : III. altri : Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici	Hong Kong Corea del Sud Romania India Malaysia Brasile Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	3 3
0930	93	ex 62.03 B	62.03-93; 95; 97; 98	Sacchi e sacchetti da imballaggio : B. di tessuti di altre materie tessili : Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, diversi da quelli fabbricati con lamette e forme simili di polietilene o di polipropilene	Hong Kong Corea del Sud Romania Pakistan India Singapore Iugoslavia Brasile Tailandia Macao Malaysia Colombia Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	.7 49 5 972 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0940	94	59.01	59.01-07; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 29	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi o groppetti (bottoni) di materie tessili	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia India Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	10 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0950	95	ex 59.02	59.02-35; 41; 47; 51; 57; 59; 91; 95; 97	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti	Hong Kong Corea del Sud Romania India Iugoslavia Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	4 4 4 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0960	96	59.03	59.03-11; 19; 30	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati : esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia India Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	22 22
0980	98	59.06	59.06-00	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto : Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97	Hong Kong Corea del Sud Romania Tailandia India Filippine Messico Singapore Brasile Iugoslavia Pakistan Macao Malaysia Colombia Uruguay Argentina Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	3 3 3 35 34 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0990	99	59.07	59.07-10; 90	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonnaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile Iugoslavia Uruguay India Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	2 2
1000	100	59.08	59.08-10; 51; 61; 71; 79	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia Brasile India Malaysia Pakistan Singapore Messico Tailandia Macao Colombia Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	20 20 20 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

(1) Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1010	101	59.04	59.04-80	Spago, corde e funi, anche intrecciati : esclusi quelli di fibre tessili sintetiche	Hong Kong Corea del Sud Romania Tailandia Sri Lanka India Pakistan Malaysia Brasile Jugoslavia Macao Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Guatemala Indonesia Perù Cina	3 3 3 341 53 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1020	102	59.10	59.10-10; 31; 39	Linoleum, per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati	Hong Kong Corea del Sud Romania Jugoslavia India Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(1) Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1030	103	59.11	59.11-11; 14; 17; 20	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia : esclusi i tessuti per pneumatici	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia Sri Lanka India Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Guatemala Indonesia Perù Cina	3 3
1050	105	59.13	59.13-01; 11; 13; 15; 19; 32; 34; 35; 39	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Hong Kong Corea del Sud Romania India Tailandia Brasile Iugoslavia Pakistan Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	2 2 2 7 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(1) Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimex	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1060	106	59.14	59.14-00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile India Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1070	107	59.15	59.15-10; 90	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile India Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1080	108	59.16	59.16-00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati	Hong Kong Corea del Sud Romania Brasile Iugoslavia Uruguay India Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1
1090	109	62.04	62.04-21; 61; 69	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio : Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia India Brasile Pakistan Tailandia Macao Malaysia Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	3 25 2

(1) Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1100	110	62.04	62.04-25; 75	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio : Materassi pneumatici, tessuti	Hong Kong Corea del Sud Romania Malaysia India Brasile Iugoslavia Pakistan Tailandia Macao Colombia Singapore Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	11 26 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1120	112	62.05	62.05-10; 30; 93; 98	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti : altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	Hong Kong Corea del Sud Romania Iugoslavia Filippine India Tailandia Brasile Singapore Pakistan Macao Malaysia Colombia Messico Uruguay Argentina Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	5 8 4 5 33 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimex	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Volume dei massimali comunitari corrispondenti a ciascuno dei beneficiari indicati nella colonna (5) (in tonnellate) ⁽¹⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1130	113	62.05 C	62.05-ex 20 ; 40	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti : C. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, di fibre diverse dalla iuta o di altre fibre tessili libericane della voce 57.03 o di cocco : Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	Hong Kong Corea del Sud Romania Pakistan India Brasile Singapore Iugoslavia Tailandia Macao Malaysia Colombia Messico Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	1 1 1 126 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1140	114	59.17	59.17-10 ; 29 ; 31 ; 39 ; 49 ; 51 ; 59 ; 71 ; 79 ; 91 ; 93 ; 95 ; 99	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili	Hong Kong Corea del Sud Romania Messico Iugoslavia Tailandia India Brasile Pakistan Macao Malaysia Colombia Singapore Uruguay Argentina Filippine Sri Lanka Guatemala Indonesia Perù Cina	3 3

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria.

ALLEGATO C

Elenco dei prodotti tessili non AMF che formano oggetto di massimali tariffari comunitari ripartiti tra gli Stati membri nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi e territori in via di sviluppo (a) (b)

GRUPPO VI

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Volume del massimale aperto per l'insieme dei paesi e territori elencati all'allegato E (in tonnellate)	Importo massimo per paese o territorio	
						in %	in tonnellate
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1170	117	54.05	54.05-21 ; 25 ; 31 ; 35 ; 38 ; 51 ; 55 ; 61 ; 68	Tessuti di lino o di ramiè	122	30	37
1190	119	ex 62.02 B	62.02-61 ; 75	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia	143	30	42

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della tariffa doganale comune, la definizione della designazione delle merci non riveste che carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri della Nimexe.

(b) L'ammissione al beneficio del regime preferenziale delle merci trasportate per posta è subordinata all'indicazione del codice Nimexe proprio a ciascuna merce.

GRUPPO VII

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Volume del massimale aperto per l'insieme dei paesi e territori elencati all'allegato E (in tonnellate)	Importo massimo per paese o territorio	
						in %	in tonnellate
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1240	124	ex 56.01	56.01-11; 13; 15; 16; 17; 18	Fibre tessili sintetiche (in fiocco)	2 071	30	621
		ex 56.02	56.02-11; 13; 15; 19				
		ex 56.03	56.03-11; 13; 15; 19				
1250	125	ex 51.01	51.01-14; 25	Filati di fibre sintetiche continue	79	30	24
		ex 51.02	51.02-12; 13; 15; 22; 24; 28				
1260	126	ex 56.01	56.01-21; 23; 28	Fibre artificiali (in fiocco)	1925	30	577
		ex 56.02	56.02-21; 23; 28				
		ex 56.03	56.03-21; 23; 28				
1270	127	ex 51.01	51.01-62; 73	Filati di fibre tessili artificiali continue	241	30	72
		ex 51.02	51.02-41; 49				
1360	136	50.09	50.09-01; 20; 31; 39; 41; 42; 44; 45; 47; 48; 61; 62; 64; 66; 68; 80	Tessuti di seta	100 ⁽¹⁾	50	50
		ex 59.17	59.17-21				
1460	146	ex 59.04	59.04-31; 35; 38	Spago, corde e funi, di sisal	870	30	261

⁽¹⁾ Il volume di questo massimale è riservato unicamente ai prodotti originari del Brasile, della Cina e della Corea del Sud.

ALLEGATO D

Elenco dei prodotti tessili non AMF che formano oggetto di massimali tariffari comunitari non ripartiti tra gli Stati membri, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi e territori in via di sviluppo (a) (b)

GRUPPO VI

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1150	115	54.03	54.03-10 ; 31 ; 35 ; 37 ; 39 ; 50 ; 61 ; 69	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto
1160	116	54.04	54.04-10; 90	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto
1180	118	62.02 B		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri:
			62.02-15	Biancheria da letto, di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia
1200	120	62.02		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:
			62.02-01; 87	Tendine, tende e altri manufatti per l'arredamento, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia
1210	121	ex 59.04		Spago, corde e funi, anche intrecciati:
			19.04-60	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè
1220	122	62.03 B1a)		Sacchi e sacchetti da imballaggio:
				B. di tessuti di altre materie tessili:
				I. usati:
				a) di tessuti di lino o di sisal:
			62.03-91	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino o di sisal, esclusi quelli a maglia

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della tariffa doganale comune, la definizione della designazione delle merci non riveste che carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri della Nimexe.

(b) L'ammissione al beneficio del regime preferenziale delle merci trasportate per posta è subordinata all'indicazione del codice Nimexe proprio a ciascuna merce.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1230	123	ex 58.04 ex 61.06	58.04-80 61.06-90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05: Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti di lino o di ramiè, esclusi i nastri, galloni e simili Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

GRUPPO VII

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1290	129	53.09 ex 53.10	53.09-10; 20 53.10-20	Filati di peli grossolani
1300	130	50.04 50.05 50.07	50.04-10; 90 50.05-10; 90; 99 50.07-10; 90; 99	Filati di seta
1310	131	ex 57.07	57.07-90	Filati di sisal
1320	132	ex 57.07	57.07-20	Filati di carta
1330	133	ex 57.07	57.07-01; 03; 07	Filati di canapa e di altre fibre tessili vegetali
1340	134	52.01	52.01-10; 90	Fili di metallo
1350	135	53.12	53.12-00	Tessuti di peli grossolani o di crine

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1360	136 ⁽¹⁾	50.09	50.09-01 ; 20 ; 31 ; 39 ; 41 ; 42 ; 44 ; 45 ; 47 ; 48 ; 61 ; 62 ; 64 ; 66 ; 68 ; 80	Tessuti di seta
		ex 59.17	59.17-21	
1370	137	ex 58.04	58.04-05	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05 di seta o di cascami di seta :
		ex 58.05	58.05-20	di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta
1380	138	57.11	57.11-10 ; 20 ; 90	Tessuti di canapa, di fibre tessili vegetali, di filati di carta
1390	139	52.02	52.02-00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati
1400	140	ex 60.01	60.01-98	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre artificiali o sintetiche
1410	141	ex 62.01	62.01-99	Coperte di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
1420	142	ex 58.02	58.02-20 ; 60 ; 80	Tessuti di peli grossolani, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi e di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili artificiali o sintetiche
1430	143	ex 60.04	60.04-09 ; 16 ; 29 ; 90	Oggetti di abbigliamento di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili artificiali e sintetiche
		ex 60.05	60.05-21 ; 26 ; 31 ; 32 ; 39 ; 49 ; 75 ; 80 ; 83 ; 87 ; 93	
		ex 61.01	61.01-38 ; 48 ; 58 ; 68 ; 78 ; 89 ; 98	
		ex 61.02	61.02-34 ; 41 ; 45 ; 47 ; 55 ; 64 ; 74 ; 76 ; 87 ; 94	

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa categoria, il massimale comunitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, è fissato a 143 tonnellate. I prodotti originali del Brasile, della Cina e della Corea del Sud non beneficiano di tale massimale.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1430 (segue)	143	ex 61.05 ex 61.06 ex 61.07	61.05-91 61.06-10 61.07-10	
1440	144	ex 59.02	59.02-31 ; 45	Feltri di peli grossolani
1450	145	ex 59.04	59.04-20 ; 50	Spago, corde e funi di abaca o di canapa
2200	220	63.01	63.01-10 ; 90	Indumenti usati

ALLEGATO E

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (*)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)	464 Giamaica	440 Panama
208 Algeria	338 Gibuti	801 Papuasìa-Nuova Guinea
236 Alto Volta (2)	628 Giordania	520 Paraguay
330 Angola	473 Grenada	504 Perù
632 Arabia Saudita	416 Guatemala	644 Qatar
528 Argentina	488 Guyana	306 Repubblica centrafricana
453 Bahamas	260 Guinea (2)	456 Repubblica dominicana
640 Bahrein	257 Guinea-Bissau	247 Repubblica del Capo Verde
666 Bangladesh (2)	310 Guinea equatoriale	066 Romania
469 Barbados	452 Haiti (2)	324 Ruanda (2)
248 Benin (2)	424 Honduras	806 Salomone (Isole)
675 Butan (2)	664 India	819 Samoa occidentali (2)
676 Birmania	700 Indonesia	311 São Tomé e Príncipe
516 Bolivia	612 Irak	355 Seicelle e dipendenze
391 Botswana (2)	616 Iran	248 Senegal
508 Brasile	048 Jugoslavia	264 Sierra Leone
328 Burundi (2)	346 Kenia	706 Singapore
696 Cambogia	810 Kiribati	608 Siria
302 Camerun	636 Kuwait	342 Somalia (2)
244 Ciad (2)	648 Laos (2)	669 Sri Lanka
512 Cile	395 Lesotho (2)	465 Santa Lucia
720 Cina	604 Libano	467 San Vincenzo
600 Cipro	268 Liberia	224 Sudan (2)
480 Colombia	216 Libia	492 Suriname
375 Comore	370 Madagascar	393 Swaziland
318 Congo	386 Malawi (2)	352 Tanzania (2)
728 Corea del Sud	701 Malaysia	680 Tailandia
436 Costa Rica	667 Maldive (2)	280 Togo
272 Costa d'Avorio	232 Mali (2)	817 Tonga
448 Cuba	204 Marocco	472 Trinidad e Tobago
460 Dominica	228 Mauritania	212 Tunisia
500 Ecuador	373 Maurizio	807 Tuvalu
220 Egitto	412 Messico	350 Uganda (2)
428 El Salvador	366 Mozambico	524 Uruguay
647 Emirati arabi uniti	803 Nauru	484 Venezuela
334 Etiopia (2)	672 Nepal (2)	690 Vietnam
815 Figi	432 Nicaragua	652 Yemen del Nord (2)
708 Filippine	240 Niger (2)	656 Yemen del Sud (2)
314 Gabon	288 Nigeria	322 Zaire
252 Gambia (2)	649 Oman	378 Zambia
276 Gana	662 Pakistan	

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della nomenclatura 1980 pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee (regolamento (CEE) n. 2566/79 — GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato F.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 476 Antille olandesi
- 421 Belize
- 413 Bermude
- 703 Brunei
- 044 Gibilterra
- 740 Hong Kong
- 451 Indie occidentali
- 463 Isole Cayman
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 810 Isole Pitcairn
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 743 Macao
- 377 Mayotte
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 816 Nuove Ebridi
- 808 Oceania americana⁽¹⁾
- 802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari {
 - Terre australi ed antartiche francesi
 - Territorio antartico australiano
 - Territorio antartico britannico
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO F

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660	Afganistan	386	Malawi
236	Alto Volta	667	Maldivi
666	Bangladesh	232	Mali
284	Benin	672	Nepal
675	Butan	240	Niger
391	Botswana	306	Repubblica centrafricana
328	Burundi	324	Ruanda
244	Ciad	819	Samoa occidentali
334	Etiopia	342	Somalia
252	Gambia	224	Sudan
260	Guinea	352	Tanzania
452	Haiti	350	Uganda
684	Laos	652	Yemen del Nord
395	Lesotho	656	Yemen del Sud

REGOLAMENTO (CEE) N. 2895/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

relativo all'apertura di preferenze tariffarie sotto forma di sospensione dei dazi doganali per taluni manufatti di iuta originari dell'India, della Thailandia e del Bangladesh, e per taluni manufatti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie a taluni prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando tuttavia che per i prodotti di iuta e di cocco l'offerta in questione prevede la franchigia doganale solo nel quadro di misure particolari da stabilire con i paesi in via di sviluppo esportatori;

considerando che gli accordi conclusi tra la Comunità e l'India, relativi ai manufatti di iuta e di cocco, scadono il 31 dicembre 1979; che i negoziati devono quindi essere avviati tempestivamente per l'attuazione di provvedimenti speciali prospettati in materia dall'offerta di cui sopra depositata presso l'UNCTAD; che, trattandosi di condizioni che la Comunità intende rinegoziare con il paese in questione, è opportuno considerare fin d'ora che la riconduzione del regime tariffario preferenziale in vigore può essere utilmente prevista, almeno per il 1980; che si ravvisa anche l'opportunità di ricorrere a siffatto regime nei confronti del Bangladesh, per il quale la situazione è sostanzialmente identica a quella sopra descritta, ma esclusivamente per i prodotti di iuta; che a causa dei provvedimenti speciali decisi dalla Comunità e dallo Sri Lanka per i manufatti di cocco, e dalla Comunità e dalla Thailandia per i manufatti di iuta, la riconduzione del regime tariffario preferenziale attuale può anche essere presa in considerazione a favore di questi due paesi;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (4), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974;

considerando che occorre riservare il beneficio di queste sospensioni ai prodotti in questione originari dell'India, del Bangladesh, della Thailandia e dello Sri Lanka e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sotto elencati sono sospesi, a titolo preferenziale, per il tasso indicato per ciascuno di essi :

(1) GU n. C 234 del 17. 9. 1979, pag. 70.

(2) GU n. C 309 del 10. 12. 1979, pag. 57.

(3) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 14.

(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tassi preferenziali dei dazi %
57.06	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03	0
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 : A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m ² : I. inferiore a 310 g II. uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g III. superiore a 500 g B. di larghezza superiore a 150 cm	0 0 0 0
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati : A. Tappeti : ex I. Tappeti di cocco e tappeti « tufted » di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 e di cocco ex II. Tappeti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03	0 0
ex 58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03, esclusi i manufatti della voce 58.06	0
ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03	0
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio : A. di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 : II. altri : a) di tessuti di peso, per m ² , inferiore a 310 g b) di tessuti di peso, per m ² , uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g c) di tessuti di peso, per m ² , superiore a 500 g	0 0 0

2. Il beneficio delle sospensioni di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dell'India fino al 31 dicembre 1980. Beneficiano di queste sospensioni anche i prodotti originari del Bangladesh e della Thailandia, esclusi i tappeti di cocco ed i tappeti « tufted » di cocco; ne beneficiano inoltre i tappeti di cocco ed i tappeti « tufted » di cocco originari dello Sri Lanka. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le misure utili allo scopo.
2. A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni effettuate a beneficio delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY
